

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL 6.07.2023)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative di elezione dei membri del Consiglio direttivo sulla base dei principi generali definiti nello Statuto Associativo.

Art. 2

Corpo elettorale e Diritto di voto

1. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente nonché degli altri componenti del Consiglio Direttivo si svolgono di norma durante l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione alla presenza di un Notaio.

2. Come previsto nello Statuto, il corpo elettorale dei votanti è determinato dagli associati regolarmente iscritti nel relativo elenco dell'Associazione nazionale da almeno tre mesi rispetto la data di svolgimento dell'Assemblea elettiva e che abbiano mantenuto la regolarità dell'iscrizione per l'anno in cui si svolgeranno le elezioni.

3. Il Corpo elettorale è determinato alla data del 1° aprile dell'anno in cui dovranno avvenire le votazioni.

Art. 3

Candidature

1. I gruppi di associati, in possesso del diritto di voto, potranno notificare con idonei mezzi alla Segreteria della Presidenza nazionale la propria lista di candidati entro 15 giorni successivi al termine di cui all'art. 2.3.

2. La lista di candidati dovrà essere composta da:

- candidato Presidente;
- candidato Vicepresidente (la cui elezione sarà collegata a quella del Presidente);
- n. 7 candidati consiglieri.

3. Potranno essere candidati nelle dette liste gli associati in possesso del diritto di voto.

4. La lista dei candidati dovrà indicare nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita di ciascun candidato ed essere sottoscritta dai singoli candidati.

5. La lista dei candidati dovrà essere accompagnata da una comunicazione di notifica che dovrà contenere l'anagrafica ed i recapiti aggiornati (numero telefonico, e-mail e/o pec) di un associato referente della lista, il nome della lista e per ciascuno dei candidati i dati anagrafici, i recapiti aggiornati, gli estremi di iscrizione all'Associazione nazionale e copia di un documento d'identità in corso di validità.

Art. 4

Validazione delle candidature

1. La Segreteria entro 10 giorni dalla presentazione delle liste di candidati provvederà a validare le candidature. Si applica l'art. 2382 del Codice civile in riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Al termine della fase di validazione, ricorrendone i presupposti, la Segreteria inviterà il referente della lista ed il singolo candidato eventualmente interessato ad integrare entro i successivi 5 giorni la documentazione presentata.

3. Nel caso in cui la lista o le singole candidature non siano integrate nell'indicato termine, il Presidente, a seguito dell'istruttoria della Segreteria, comunicherà agli interessati l'esclusione della medesima lista ovvero della singola candidatura presente nella lista.

4. Le richieste d'integrazione e le comunicazioni di esclusione saranno inviate:

a) al solo referente, nel caso in cui riguardino l'intera lista;

b) al referente ed al singolo candidato interessato, nel caso in cui riguardino la singola candidatura.

5. Entro 15 giorni dall'ultima comunicazione di cui al precedente art. 4.2, ovvero entro 30 giorni dalla presentazione dell'ultima lista di candidati di cui all'art. 3.1 nel caso in cui non vi siano richieste di integrazioni da parte della Segreteria, il Presidente comunicherà ai referenti delle liste positivamente validate l'ammissione delle candidature, provvedendo a pubblicare le liste ammesse sul sito internet dell'Associazione.

Art. 5

Convocazione delle Assemblee sezionali

1. Dal termine di pubblicazione delle liste delle candidature decorrerà un secondo termine di 20 giorni entro cui le articolazioni territoriali dovranno comunicare la volontà di indire assemblee particolari per consentire agli associati iscritti in tali articolazioni di esprimere il proprio voto nella medesima assemblea particolare.

2. L'espressione di tale volontà dovrà far seguito:

- a. a specifica deliberazione dell'assemblea dell'articolazione territoriale cui partecipino la maggioranza degli iscritti presso la singola articolazione territoriale, determinati alla data di cui all'art. 2.3, che abbiano diritto di voto presso l'assemblea nazionale. Nel verbale dell'assemblea che ha autorizzato la richiesta di assemblea particolare dovranno essere indicati i nominativi degli associati partecipanti alla votazione e gli estremi di iscrizione nell'elenco dell'associazione nazionale;
- b. ovvero, a specifica previsione dello Statuto dell'articolazione territoriale che preveda lo svolgimento di assemblea particolare in caso di elezione delle cariche di cui agli artt. 10 e 11 dello Statuto.

3. Il Consiglio direttivo verificherà la ricorrenza di tali condizioni – con invio del verbale delle operazioni di voto (di cui alla lett. a. che precede) ovvero dello statuto contenente l'indicata previsione (di cui alla lett. b. che precede) - nei 15 giorni successivi autorizzerà lo svolgimento della richiesta assemblea sezionale che avverrà entro i successivi 30 giorni eventualmente alla presenza di uno o più osservatori inviati dalla presidenza.

Art. 6

Votazione delle Assemblee sezionali

- 1.** I votanti delle Assemblee sezionale esprimeranno le proprie preferenze sulle liste presentate.
- 2.** Ogni votante potrà esprimere un voto di preferenza rispetto alle liste presentate.

3. Delle operazioni elettive sarà esteso esaustivo verbale da cui si desumeranno oltre alle preferenze espresse ed ai Delegati eletti, anche i nominativi e gli estremi di iscrizione degli associati partecipanti alla votazione.

4. Gli associati aderenti all'articolazione territoriale che non avranno partecipato alla votazione di cui all'assemblea sezionale perché assenti, potranno partecipare all'assemblea generale potendo così esprimere le proprie preferenze.

5. In funzione degli orientamenti espressi dall'assemblea circa le preferenze riconosciute alle singole liste, l'Assemblea sezionale provvederà ad individuare i Delegati dell'articolazione presso l'Assemblea nazionale, nelle misure indicate dall'art. 9 dello Statuto. I Delegati avranno il compito di rappresentare nell'assemblea generale le preferenze di lista raccolte nell'articolazione territoriale, in modo da tutelare anche il voto delle minoranze.

Art. 7

Convocazione dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale avrà luogo:

- nel caso in cui non vi siano Assemblee sezionali, entro il successivo 15 luglio e sarà convocata dal Presidente nel rispetto delle previsioni dello Statuto;
- nel caso in cui vi siano Assemblee sezionali, entro il successivo 30 settembre e sarà convocata dal Presidente nel rispetto delle previsioni dello Statuto;

2. Potranno partecipare all'Assemblea generale:

- a. gli associati:

1. delle articolazioni territoriali che non hanno richiesto di svolgere assemblee particolari;

2. ovvero che non hanno partecipato ad assemblee sezionali svoltesi nelle articolazioni territoriali di riferimento;

previo rispetto del requisito della regolare iscrizione nell'elenco nazionale degli associati di cui all'art. 2.2;

b. i Rappresentati degli Enti del terzo settore associati alla S.N.S.;

c. i Delegati individuati nelle Assemblee sezionali.

3. Non sono considerati Enti del terzo settore le articolazioni territoriali della S.N.S., anche denominate "Sezioni", pure se autonomamente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 8

Votazione dell'Assemblea generale.

1. Oggetto del voto dell'Assemblea generale sarà l'elezione:

- del Presidente candidato che avrà ottenuto più voti e del Vicepresidente collegato al Presidente;
- dei Consiglieri candidati a membri del Consiglio, dal primo eletto fino al raggiungimento del numero massimo di membri elettivi previsti dallo Statuto.

2. Il diritto di voto è regolato secondo le previsioni dello Statuto, ovvero:

- nel caso in cui l'Associato sia persona fisica, avrà diritto ad esprimere:
 - o un voto per eleggere il Presidente (ed il Vicepresidente collegato);
 - o un voto per eleggere i consiglieri membri del Consiglio direttivo nazionale;

- nel caso in cui l'elettore sia rappresentante di un Ente del Terzo settore associato, così come individuato nel precedente art. 5, detto Rappresentante avrà diritto ad esprimere un massimo di cinque voti, in ragione del numero di aderenti a tale Ente associato nel rispetto delle previsioni dello Statuto, ovvero:
 - o al massimo cinque voti per eleggere il Presidente (ed il Vicepresidente collegato);
 - o al massimo cinque voti per eleggere i consiglieri membri del Consiglio direttivo nazionale;
- i Delegati delle Assemblee sezionale esprimeranno un numero di voti pari alle deleghe rappresentate:
 - o sia per eleggere il presidente (ed il vice-presidente collegato);
 - o sia per eleggere il o i consiglieri scelti;

il tutto nel rispetto degli orientamenti di lista per cui sono stati nominati.

3. La scheda di votazione è unica e consentirà all'elettore di esprimere le proprie preferenze sia sui candidati alla Presidenza/Vicepresidenza che sui candidati consiglieri del Consiglio direttivo.

4. Il Seggio elettorale consegnerà a ciascun elettore un numero di schede pari ai voti riconosciuti:

- a ciascun elettore persona fisica, sarà consegnata una scheda per esprimere le proprie preferenze;
- a ciascun rappresentante di Ente del terzo settore associato, saranno consegnate un massimo di cinque schede per esprimere le proprie preferenze;

- a ciascun Delegato delle Assemblee sezionali saranno consegnate un numero di schede pari al numero di deleghe rappresentate.

Art. 9

Seggio elettorale

1. All'atto dello svolgimento dell'Assemblea generale, il Presidente, sentita l'Assemblea, provvede a nominare uno o più Seggi elettorali, ognuno composto da almeno 3 soci componenti l'Assemblea e non candidati, i quali provvederanno allo svolgimento materiale delle operazioni di voto e scrutinio.

Art. 10

Operazioni di voto nel Seggio

1. Preliminarmente alle operazioni di voto, il Seggio provvede ad acquisire dal Presidente dell'Associazione l'elenco degli elettori e le eventuali deleghe presentate.

2. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, su idonee schede cartacee, da inserirsi in apposite urne adeguatamente sigillate.

Art. 11

Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. Nel caso dell'elezione del Presidente, per ogni scheda consegnata si potrà esprimere una sola preferenza con vincolo di lista.

2. Sarà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto più voti.

3. L'elezione del Presidente determinerà anche l'individuazione del Vice-presidente collegato al Presidente.

Art. 12

Elezione dei Consiglieri

- 1.** Nel caso dell'elezione dei Consiglieri membri del Consiglio, per ogni scheda consegnata si potranno esprimere fino a sette preferenze, con vincolo di lista sia rispetto all'elezione del Presidente e Vicepresidente sia con riferimento ai membri del consiglio.
- 2.** Per ciascun candidato potrà essere espressa una sola preferenza.
- 3.** Saranno eletti consiglieri membri del Consiglio i candidati, presenti nelle singole liste, che avranno ottenuto più preferenze.
- 4.** Nel caso in cui siano espresse preferenze in violazione del vincolo di lista, saranno considerate valide solo le preferenze espresse con riferimento all'elezione del Presidente e Vicepresidente e dei consiglieri collegati in quanto posti nella medesima lista.

Art. 13

Proclamazione degli eletti

- 1.** terminate le operazioni di voto il Seggio provvederà allo scrutinio delle schede, redigendo apposito verbale in cui saranno indicati, per ciascuna carica, i voti riportati dai singoli candidati.
- 2.** In caso di parità di voti, la precedenza è data dall'anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, in base all'anzianità del Candidato.
- 3.** Nel caso di contestazioni di qualunque genere, il Seggio deciderà a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Presidente dell'Associazione, acquisiti i verbali redatti dai Seggi, procederà a proclamare gli eletti e, con l'ausilio della Segreteria, a notificare agli interessati gli esiti delle elezioni che pure saranno pubblicati sul sito dell'Associazione.

5. Gli eletti entreranno in carica 15 giorni dopo la proclamazione da parte del Presidente.

Art. 14

Votazione in modalità telematica

1. Il voto nell'Assemblea generale potrà essere espresso anche in modalità telematica, previa identificazione univoca dell'elettore, nel rispetto dei principi e delle previsioni del presente Regolamento e dello Statuto.

2. L'identificazione e l'autorizzazione al voto dell'elettore dovrà avvenire previa:

a) iscrizione dell'elettore alla procedura elettorale a partire dalla pubblicazione delle liste sul sito dell'Associazione e fino a tre giorni prima della data dell'elezione;

b) autenticazione in due passaggi dell'identità del votante, o sistema equivalente, al momento dell'espressione del voto.

Art. 15

Disciplina di prima applicazione

1. Anche in modo da consentire alle Articolazioni territoriali di adeguare i propri Statuti ed Atti alle approvate previsioni, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, in occasione del rinnovo dei membri del Consiglio direttivo con scadenza nel 2023, sarà utilizzata la sola modalità telematica sempre con la partecipazione di un Notaio.

2. Pertanto, non troveranno applicazione le previsioni del Regolamento non compatibili con detta modalità ed in particolare le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 3, agli art. 5 e art. 6, al comma 1 dell'art. 7, alla lettera c. del comma 2 dell'art. 7, all'ultimo punto del comma 2 dell'art. 8, all'ultimo punto del comma 4 dell'art. 8, art. 9, art. 10 ed ai commi 1 e 3 dell'art. 13 del presente Regolamento.

3. Le liste contenenti le candidature potranno essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2023; le elezioni, tenuto conto degli adempimenti demandati alla Segreteria per la validazione delle candidature, avranno luogo in data 29 settembre 2023, previa convocazione da parte del Presidente nel rispetto dei principi e delle previsioni del presente Regolamento e dello Statuto. Gli eletti entreranno in carica 15 giorni dopo la proclamazione da parte del Presidente.